



CLUB ALPINO ITALIANO

REGOLAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI DELL'ESCURSIONISMO

2^a Edizione 2010



COMMISSIONE CENTRALE
PER L'ESCURSIONISMO

5

Quaderni di Escursionismo

Quaderni di escursionismo

5. REGOLAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI DELL' ESCURSIONISMO

Approvato 21 novembre 2009 a Milano

Entrato in vigore il 01 gennaio 2010

2 Edizione

Hanno collaborato per la Commissione Centrale per l'Escursionismo:

*Alessandro Geri, Carlo Bonisoli, Carlo Diodati,
Giuseppe Rulfo, Luigi Cavallaro, , Luigi Mantovani,
Nicola De Benedetti.*

I Referenti per l'escursionismo in CC:

Gianfranco Garuzzo e Luigi Grossi

Editore: Club Alpino Italiano
Sede Centrale
Via E. Putrella 19 20124 Milano

Diffusione: A cura del Club Alpino Italiano e
della Commissione Centrale Escursionismo

Riproduzione: E' consentita la riproduzione dei testi citando la fonte

Progetto grafico: Luigi Cavallaro

Testi: Della Commissione Centrale Escursionismo

Fotocomposizione e

stampa: Litografia EFFE e ERRE, Trento

Foto copertina: Luigi Cavallaro



CLUB ALPINO ITALIANO

REGOLAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI DELL'ESCURSIONISMO



COMMISSIONE CENTRALE PER L'ESCURSIONISMO
2^ Edizione 2010

INDICE

Premessa.....	pag. 6
Generalità	pag. 7
Norme Generali	pag. 10
Corso di Formazione per Accompagnatori Sezionali ASE-ASC-ASS	pag.12
Corso di Formazione per titolati AE 1° livello	pag. 16
Corso di Formazione per titolati ANE 2° livello	pag. 20
Attività Personale e aggiornamento AE-AC 1° livello	pag. 23
Provvedimenti: sospensioni - riammissione - decadenze	pag. 25
Accompagnatori AE e AC - Emeriti - Onorari	pag. 27
Congressi.....	pag. 28
Modifiche al Regolamento.....	pag. 29
Norme transitorie	pag. 29
Regolamento della Commissione Centrale Escursionismo.....	pag. 30
Regolamento Scuola Centrale Escursionismo	pag. 35
Regolamento Scuola Regionale Escursionismo.....	pag. 43
Regolamento Scuola Sezionale Escursionismo	pag. 48
Organizzazione della Commissione Centrale Escursionismo.....	pag. 53
Norme di funzionamento dei gruppi specialistici	pag. 54

Acronimi

AE =	Accompagnatore di Escursionismo di 1° livello (regionale)
ANE =	Accompagnatore di Escursionismo di 2° livello (nazionale)
ASE =	Accompagnatore Sezionale di Escursionismo
ASC =	Accompagnatore Sezionale di Cicloescursionismo
ASS =	Accompagnatore Sezionale Seniores
AC =	Accompagnatore di Cicloescursionismo
CC =	Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex Consiglio Centrale)
CDC =	Comitato Direttivo Centrale
GR =	Gruppo Regionale
OTCO =	Organo Tecnico Centrale Operativo (qui inteso per l'Escursionismo)
OTPO =	Organo Tecnico Periferico Operativo (qui inteso per l'Escursionismo)
SCE =	Scuola Centrale di Escursionismo
SRE =	Scuola Regionale e/o Interregionale di Escursionismo
SSE =	Scuola Sezionale e/o Intersezionale di Escursionismo
UniCai =	Unità formativa di base del CAI - Coordinamento degli OTCO con figure titolate

Cari Accompagnatori;

Sono trascorsi quasi quattro lustri dalla nascita della Commissione Centrale per l'Escursionismo. Nel trascorrere degli anni, si sono resi necessari cambiamenti di notevole rilevanza.

Un periodo abbastanza corto, ma dove ugualmente la nostra attività e la nostra esperienza di escursionisti, ereditata principalmente dai nostri predecessori, ha fatto passi da gigante mettendosi in linea con le normative che regolamentano il nostro sodalizio.

Il "la" di questo necessario rinnovamento, l'ha dato il Regolamento OTCO/OTPO approvato il 29 settembre 2007 con la definizione dei titolati di 1° e 2° livello e la nuova figura "qualificata" del Sezionale, quest'ultimo aspetto affidato al coordinamento OTCO in UniCai, per la definizione della "BCC" Base Culturale Comune.

La creazione della Scuola Centrale di Escursionismo insediata a fine 2008; ha portato la CCE a intraprendere un iter di lavoro lungo, derivante anche dalle continue consultazioni con gli organi periferici "OTPO" e titolati.

Un importante appuntamento di confronto con la base dei titolati è stato il 9° Congresso Nazionale Accompagnatori di Escursionismo, tenutosi a Isola del Gran Sasso (TE); 20/21 giugno 2009; dove si sono raccolti importanti messaggi di linee da seguire, che CCE ha interpretato per un ulteriore ammodernamento del regolamento AE e dei relativi Piani Didattici.

Altri significativi passi per una gestione dell'intero settore dell'Escursionismo che comprende da sempre la figura del titolo "AE", la sentieristica, la cartografia, ma anche le attività escursionistiche del Cicloescursionismo e Seniores; questi ultimi settori affidatici nel 2006; hanno portato alla definizione di regolamenti tipo per l'istituzione delle Scuole di Escursionismo Sezionali e Regionali (SSE-SRE).

Una struttura organizzativa della CCE e norme di funzionamento dei Gruppi di lavoro specialistici, a garanzia di una corretta e trasparente uniformità di metodo di lavoro per tutti.

All'insegna dell'uniformità didattica; ora ci si aspetta condivisione dal mondo dell'Escursionistico del nostro sodalizio e una corretta e pronta applicazione da parte di tutti gli organismi; partendo dalla base dai soci, per una pari dignità rappresentativa e operativa.

A tutti Voi, Excelsior

Luigi Cavallaro
Presidente

Commissione Centrale per l'Escursionismo

REGOLAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI DELL' ESCURSIONISMO

Approvato dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo
nelle riunioni tenute presso la Sede Centrale di Milano il 21 novembre e 12
dicembre 2009. Aggiornato il 23 aprile 2010 per gli acronimi ed i refusi.

PREMESSA

Visto:

- la Legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club Alpino Italiano";
- la Legge 24 dicembre 1985, n. 776 "Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano", ed in particolare l'art. 2 - lettere b), c), d), e), g), h), i);
- la Legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina", ed in particolare l'art. 20;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 372 del 3/6 luglio 1989;
- lo Statuto del CAI, ed in particolare l'art. I.1;
- il Regolamento Generale del CAI, ed in particolare l'art. I.I.1 - lettere b), c), d), l);
- la scala ed i limiti delle difficoltà escursionistiche T, E, EE, EEA, pubblicati su "La Rivista del Club Alpino Italiano" n. 2, marzo/aprile 1988, approvati dal Consiglio Centrale;
- la Delibera del Consiglio Centrale del 26 marzo 1994 sulla estensione della scala delle difficoltà escursionistiche;
- la Delibera del Consiglio Centrale del 12 gennaio 1991 sulla costituzione della Commissione Centrale per l'Escursionismo e relativo Regolamento;
- il Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo, integrato dalla difficoltà escursionistica EAI specifica per l'escursionismo in ambiente innevato con utilizzo di racchette da neve, approvato dal Consiglio Centrale il 28 settembre 2002;
- il Regolamento per l'uniformità didattica degli Accompagnatori di Escursionismo (corsi ed aggiornamenti) approvato dal Consiglio Centrale il 28 settembre 2002;
- il Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici approvato dal Consiglio Centrale il 29 settembre 2007 e le

- successive modifiche approvate dal Consiglio Centrale il 10 novembre 2007 ed il 29 marzo 2008;
- il Regolamento della Commissione Centrale per l'Escursionismo approvato dal Consiglio Centrale il 26 settembre 2008;
 - il Regolamento della Scuola Centrale di Escursionismo approvato dal Consiglio Centrale il 26 settembre 2008.

Tenuto conto:

- delle diverse legislazioni regionali in materia di segnaletica e sentieristica;
- delle indicazioni di base di UniCai.

La Commissione Centrale per l'Escursionismo

Adotta

il seguente "Regolamento degli Accompagnatori dell' Escursionismo", redatto in conformità alle direttive del Regolamento OTCO-OTPO, che annulla e sostituisce il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Centrale il 28 settembre 2002, nonché tutti i suoi allegati, ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010.

GENERALITA'

Art. 1

I titoli degli Accompagnatori dell' Escursionismo sono titoli ufficiali del CAI.

Art. 2

Presso la Sede Centrale è istituito l'apposito Albo degli Accompagnatori dell' Escursionismo.

Art. 3

Gli Accompagnatori dell' Escursionismo sono soci del CAI di età superiore ai 21 anni che hanno superato positivamente i corsi di qualificazione ed i seminari di aggiornamento autorizzati dalla CCE e condividono le finalità e gli obiettivi istituzionali del sodalizio.

Per questo si impegnano a promuovere, organizzare, svolgere, coordinare la pratica e la didattica dell'escursionismo e della sentieristica con spirito di servizio, volontario e gratuito, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e locali, degli Statuti e Regolamenti del CAI e delle delibere degli organi di governo del CAI competenti per territorio.

Gli Accompagnatori dell' Escursionismo sono volontari del sodalizio quindi non possono utilizzare il proprio titolo in attività professionali.

Nel caso siano anche professionisti, non possono promuovere in alcun modo la loro attività professionale all'interno del sodalizio.

Art. 4

L'Accompagnatore di Escursionismo deve possedere:

- a) esperienza escursionistica, maturata anche attraverso una pratica associativa;
- b) capacità organizzative tali da proporre, sviluppare, svolgere programmi e progetti finalizzati all'escursionismo,
- c) capacità di orientamento, conoscenza e uso delle carte topografiche;
- d) conoscenze culturali, storiche, naturalistiche, ambientali e geografiche generali, tali da caratterizzarlo come uomo di cultura del territorio, testimone dei valori fondanti del Club Alpino Italiano;
- e) senso di responsabilità, capacità di decisione e di conduzione del gruppo;
- f) attitudine alle relazioni umane quale strumento per rapportarsi con il gruppo;
- g) attitudini didattico-educative e capacità di comunicazione;
- h) capacità di eseguire le tecniche di sicurezza e di soccorso.

Art. 5

Sono previste tre figure riconosciute di Accompagnatori dell' Escursionismo:

- a) Accompagnatori Sezionali dell' Escursionismo (ASE, ASC, ASS), figure qualificate;
- b) Accompagnatore di Escursionismo e Cicloescursionismo (AE, AC), con titolo di Primo Livello;
- c) Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE), con titolo di Secondo Livello.

Le tre figure prevedono distinti percorsi formativi.

Presupposto indispensabile per accedere ai titoli di livello crescente è l'acquisizione di una maggiore esperienza ed approfondimento tecnico-culturale connesso ad una maggiore ed autonoma capacità organizzativa, progettuale e didattica.

Art. 6

L'Accompagnatore di Escursionismo (AE) e l'Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE) sono competenti ad operare in modo autonomo nell'ambito delle difficoltà escursionistiche classificate T, E, EE, EEA, EAI (all. 1) per le quali è riconosciuta la relativa abilitazione a seguito della frequentazione con esito positivo dei corsi di formazione per AE completi dei moduli di specializzazione EEA ed EAI.

L'Accompagnatore di Cicloescursionismo (AC) è competente ad operare in modo autonomo nell'ambito delle difficoltà escursionistiche T ed E ed in quelle cicloescursionistiche classificate TC, MC, BC ed OC

Gli Accompagnatori Sezionali dell' Escursionismo (ASE, ASC ed ASS) non sono autonomi nell'esercizio dell'attività didattica e non sono abilitati ad accompagnare nell'ambito delle difficoltà escursionistiche classificate EEA ed EAI.

Tutti gli Accompagnatori di Escursionismo operano anche nel campo della segnaletica e sentieristica collaborando con le Sezioni.

Art. 7

Gli Accompagnatori dell' Escursionismo prestano la propria opera a titolo volontario e non possono essere retribuiti.

Hanno peraltro il diritto di missione, secondo le norme previste per i componenti degli OTCO e OTPO del CAI.

NORME GENERALI PER I CORSI DI FORMAZIONE ED I MODULI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 8 - Organizzazione

Per ogni livello e per ogni modulo di specializzazione è previsto uno specifico corso.

Il corso di formazione per ANE è gestito a livello nazionale dalla CCE che ne affida l'organizzazione alla SCE.

I corsi di formazione per ASE ed AE, nonché i moduli EEA ed EAI, sono gestiti dagli OTPO che ne affidano l'organizzazione tecnico-didattica alle Scuole Regionali e/o Interregionali, Sezionali e/o Intersezionali, ove esistenti.

Per le parti specialistiche Cicloescursionistiche e Seniores le Scuole si giovano del contributo didattico degli specifici Gruppi di Lavoro della CCE e degli OTPO.

La CCE nomina tra i suoi componenti un Ispettore per il corso ANE. Gli Ispettori per i corsi AE sono nominati dalla CCE tra gli ANE in attività, su proposta della Scuola Centrale.

Gli Ispettori per i corsi ASE sono nominati dagli OTPO di competenza, tra gli AE di comprovata esperienza culturale, tecnica e didattica proposti dalle rispettive Scuole Regionali.

Gli Ispettori hanno la funzione di verificare la corretta attuazione del Programma, il rispetto delle disposizioni impartite dalla CCE e di contribuire costruttivamente alla buona riuscita dei corsi.

Art. 9 - Richiesta e finanziamento

Entro il 30 giugno di ogni anno gli OTPO sottopongono all'approvazione della CCE l'elenco di corsi e aggiornamenti (**all.2**) che intendono promuovere per l'anno successivo.

La CCE inserisce tali corsi ed i relativi costi nel proprio programma annuale di attività che sottopone all'approvazione del CC.

Entro il 31 dicembre dello stesso anno la CCE comunica agli OTPO proponenti le deliberazioni del CC.

Art. 10 - Richiesta di autorizzazione - Nulla osta

Le SRE o, in loro mancanza, gli OTPO devono richiedere alla CCE, almeno 60 giorni prima della data di inizio, la prescritta autorizzazione ad organizzare i corsi sottoponendo i programmi dettagliati, comprensivi di piano finanziario (**all.3**), all'esame ed approvazione della stessa.

Analogamente le SSE richiederanno il nulla osta all' OTPO per i corsi di loro competenza.

Il piano finanziario deve indicare analiticamente i costi e le fonti di copertura.

La CCE rilascia il prescritto nulla osta almeno 30 giorni prima della data di inizio dei corsi.

Art. 11 - Bando dei corsi

Le SRE/SSE o, in loro mancanza, gli OTPO bandiscono i corsi presso le Sezioni dei GR di appartenenza, rendendo noti il calendario delle lezioni teorico-pratiche ed i relativi programmi.

In caso di inesistenza dell' OTPO o impossibilità di bandire i corsi, i soci interessati possono iscriversi a corsi di OTPO appartenenti ad altre Regioni, dandone comunicazione all'OTPO ed al GR di appartenenza nonché alla CCE.

Art. 12 - Partecipazione ai corsi

Possono partecipare ai corsi tutti i soci CAI in regola con il tesseramento dell'anno di effettuazione del corso, che siano in possesso del godimento dei diritti civili e corrispondano ai requisiti generali di ammissione specificati per ciascun corso.

I titolati CAI di altre specialità interessati a frequentare i corsi possono richiedere all'OTPO il riconoscimento dei crediti formativi da loro conseguiti con la frequenza ad altri corsi del CAI per Operatori, Accompagnatori o Istruttori, secondo i criteri specificati nei piani didattici (**all.4**).

CORSO DI FORMAZIONE PER ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI ESCURSIONISMO (ASE, ASC, ASS)

Art. 13 - (Piano didattico Allegato 5) Struttura

I percorsi formativi per Accompagnatori Sezionali di Escursionismo, (ASE, ASC, ASS) sono riservati ai soci particolarmente motivati che intendono impegnarsi per la promozione, la gestione e l'organizzazione dell'attività escursionistica nell'ambito della propria Sezione.

Essi sono costituiti da tre parti:

- 1) Base culturale comune.
- 2) Formazione specialistica escursionistica .
- 3) Collaborazione per almeno un anno alla attività di scuola/commissione

Più in dettaglio

- 1) **Base culturale comune.** Modulo comune a tutti i settori e orientato a valori e finalità (vedi documento UniCai di giugno 2010); a regime è organizzato dal coordinamento regionale degli OTPO in base ai criteri indicati da UniCai.
- 2) **Formazione specialistica escursionistica,** sotto il controllo e l'autorizzazione dell'OTPO su indicazioni della CCE, contenente anche le competenze minime di base indicate nel modulo tecnico definito da UniCai.
- 3) **Collaborazione per almeno un anno** alla attività didattica e di accompagnamento nella scuola o commissione sotto il controllo di un tutor (ANE, o in assenza AE, nominato dal responsabile di scuola o commissione sezionale).

La formazione specialistica, regolamentata ed autorizzata dalla CCE, è articolata in un tirocinio pratico sotto la supervisione di un AE in veste di Tutor ed una sessione di 1 giorno di lezioni/esercitazioni e verifica ed è organizzata dall'OTPO di competenza in collaborazione con le Scuole di Escursionismo Sezionali e/o Intersezionali.

Art. 14 - Direttore, Tutor, Staff tecnico, Docenti

L'OTPO, su proposta delle Scuole organizzatrici, delega un AE/AC di provata esperienza a dirigere la formazione specialistica dell'escursionismo.

Questi, in accordo con l'OTPO, sceglie, in base al livello di esperienza, gli AE/AC che assumono la funzione di Tutor a cui abbina non più di due partecipanti della stessa Sezione.

Si avvale inoltre del supporto di uno Staff tecnico formato da AE/AC, ove possibile appartenenti alle Scuole Sezionali e/o Intersezionali o Regionali di Escursionismo.

Durante il tirocinio il Direttore può organizzare specifici seminari giovandosi di docenti anche esterni al CAI il cui compenso è a carico degli organizzatori.

Art. 15 - Articolazione della formazione specialistica

La formazione specialistica dei corsi per ASE/ASC/ASS è articolata in una sessione tecnica comune, un tirocinio di non meno di 4 escursioni sezionali (rientranti nelle tipologie riconosciute dal CAI) od uscite pratiche di corsi, organizzate e gestite dal candidato con la supervisione del Tutor nei mesi successivi alla conclusione della base culturale comune ed una sessione specialistica finale di lezioni/esercitazioni e verifica finale, secondo le modalità previste dai piani didattici (all.5).

Art. 16 - Requisiti generali per l'ammissione ai corsi

I soci che intendono frequentare i corsi per ASE devono essere in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:

- a) avere compiuto 20 (venti) anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione del corso;
- b) godere dei diritti civili
- c) essere socio CAI da almeno due anni ed essere in regola con il tesseramento dell'anno di effettuazione del corso;
- d) appartenere all'area territoriale dell'OTPO organizzatore salvo le deroghe previste dal presente regolamento o espressamente autorizzata dalla CCE.
- e) avere almeno due anni di comprovata attività escursionistico didattica sezionale;
- f) essere disponibili ad impegnarsi nel settore escursionistico della propria Sezione.

Art. 17 - Ammissione e iscrizione ai corsi

Il socio che intende partecipare ai corsi per ASE/ASC/ASS deve presentare la domanda (all.6), corredata dal curriculum personale (all.7) e vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza, all'OTPO organizzatore che verificherà i requisiti per l'ammissione in base al precedente art.16

Qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero massimo stabilito di partecipanti al corso, deve essere data la precedenza ai soci:

- a) che hanno frequentato i corsi di escursionismo sezionali base e/o avanzati;
 - b) appartenenti a Sezioni prive di ASE/ASC/ASS;
 - c) appartenenti all'Area territoriale dell'OTPO organizzatore;
- Alla conferma dell'ammissione al corso, il socio deve presentare:
- d) certificato medico attuale di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
 - e) versamento della quota di frequenza al corso stabilita dall'OTPO organizzatore;
 - f) una foto digitale "jpg" formato tessera.

Art.18 - Accertamento finale per l'idoneità alla qualifica di Accompagnatore Sezionali dell' Escursionismo (ASE/ASC/ASS)

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Possono essere previste una o più giornate di recupero a discrezione dell'OTPO organizzatore.

I corsi di formazione si concludono con l'accertamento delle competenze e delle conoscenze acquisite, sia della base culturale comune che della parte specialistica.

Tale accertamento dovrà rispettare la griglia di valutazione ed i criteri contenuti nei piani didattici (all. 8).

Al termine del percorso formativo, i candidati giudicati idonei dall'OTPO organizzatore, vengono nominati Accompagnatore Sezionale dell' Escursionismo (ASE/ASC/ASS) con la consegna di un attestato firmato dal Presidente della Sezione di appartenenza, dal Direttore della Scuola Regionale e/o Interregionale, Sezionale e/o Intersezionale, ove esistenti, nonché dal Presidente dell'OTPO organizzatore .

Il nominativo viene inserito nell'Albo degli Accompagnatori Sezionali dell'Escursionismo, istituito presso il GR di competenza e tenuto aggiornato a cura dell'OTPO di riferimento.

L'ASE/ASC/ASS deve impegnarsi, negli anni successivi, a svolgere attività nel settore escursionistico della propria Sezione con programmazione, organizzazione e conduzione di escursioni e collaborazione ai corsi al fine di maturare la necessaria esperienza, migliorare le conoscenze teorico-pratiche e consolidare le motivazioni personali.

La frequenza del corso di formazione per sezionali dell'escursionismo e la successiva attività di cui sopra, costituiscono condizione indispensabile per l'ammissione ai corsi di formazione per Accompagnatori dell'Escursionismo di Primo Livello (AE/AC).

Entro 30 giorni dalla conclusione, l'OTPO organizzatore deve trasmettere alla CCE una dettagliata relazione di fine corso redatta dal Direttore, unitamente ai nominativi e ai dati anagrafici degli allievi che hanno superato il corso.

Art. 19

L'OTPO individua le tematiche di aggiornamento dei sezionali e affida alle SSE la realizzazione di appositi seminari di aggiornamento obbligatori triennali in collaborazione con i Gruppi di Lavoro specialistici della CCE.

CORSI DI FORMAZIONE E VERIFICA PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO E CICLOESCURSIONISMO (AE/AC) DI 1° LIVELLO

Art. 20 (Piano Didattico Allegato 9) Struttura

I corsi di formazione per Accompagnatori di Escursionismo e Cicloescursionismo di Primo Livello vengono promossi dagli OTPO, previa autorizzazione e regolamentazione da parte della CCE.

La SCE propone una rosa di nominativi di ANE in attività presso il suo corpo docenti, tra cui la CCE nomina un ispettore del corso avente la funzione di verificare l'attuazione del programma didattico.

Art. 21 - Articolazione e periodicità

I corsi per la formazione degli Accompagnatori AE/AC sono costituiti da 3 moduli:

- 1) Base: per l'accompagnamento AE su difficoltà T, E ed EE;
per l'accompagnamento cicloescursionistico su difficoltà T, E e TC, MC, BC ed OC;
- 2) EEA: per l'accompagnamento su percorsi misti, attrezzati e su vie ferrate che richiedono l'utilizzo di materiali ed attrezzatura idonea;
- 3) EAI: per l'accompagnamento in attività escursionistiche in ambiente innevato con l'utilizzo di racchette da neve.

Il modulo base è obbligatorio, gli altri due sono facoltativi.

I corsi per AE vengono organizzati ogni due anni.

Art. 22 - Programma dei corsi

Il programma dei corsi, approvato dalla CCE e dalla SCE deve prevedere la trattazione di una parte teorica e di una parte tecnico-pratica secondo quanto previsto dai piani didattici (all.9).

La direzione del corso compete ad un ANE scelto dall'OTPO ove possibile all'interno del Corpo Docenti della SRE/SCE o, in alternativa, ad un AE di provata esperienza su tutti i gradi di difficoltà, componente della SRE/SSE.

I corsi di formazione per AE sono costituiti da:

- a) una sessione preliminare per l'accertamento dei requisiti dei candidati;
- b) quattro sessioni di due giorni (otto giorni completi) per il modulo base;

- c) due sessioni di due giorni effettivi ciascuna (quattro giorni completi) per il modulo EEA;
- d) due sessioni di due giorni effettivi ciascuna (quattro giorni completi) per il modulo EAI.

La verifica finale di ogni modulo si svolgerà durante l'ultima sessione.

Il corso può durare fino a due anni e può essere seguito anche per un solo modulo.

Art. 23 - Direttore, Staff tecnico, Docenti

Il Direttore del corso, in accordo con l'OTPO, sceglie i docenti in base alle specifiche competenze, avvalendosi del supporto di uno Staff tecnico formato da AE appartenenti all'OTPO ed ai Gruppi di Lavoro specialistici della CCE o alla SRE/SSE, i quali, per i moduli EEA ed EAI, devono essere abilitati per queste specifiche difficoltà ed eventualmente affiancati da tecnici rispettivamente della CNSASA o dello SVI.

In particolare la direzione del modulo EAI deve essere affidata ad un AE con qualifica INV.

I docenti possono essere anche esterni al CAI ed il loro compenso è a carico dell'OTPO organizzatore.

Art. 24 - Requisiti e domanda di partecipazione

L'aspirante AE/AC deve essere già in possesso della qualifica ASE/ASC o sezionale di altre specialità.

Deve presentare all'OTPO organizzatore la domanda di partecipazione al corso (**all.6**), completa di curriculum personale (**all.7**), specificando se, dopo il modulo base obbligatorio, intende frequentare uno o entrambi i moduli facoltativi previsti.

La domanda deve essere controfirmata dal Presidente della Sezione di appartenenza o presso cui si svolge l'attività prevalente del socio.

L'OTPO deciderà sull'ammissione.

I soci che intendono frequentare i corsi devono essere in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:

- a) aver compiuto 21 (ventuno) anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione del corso;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere in regola con il tesseramento dell'anno di effettuazione del corso;

- d) appartenere all'area territoriale dell'OTPO organizzatore salvo le deroghe previste dal presente regolamento o espressamente autorizzata dalla CCE.
- e) aver svolto, come sezionale, almeno un anno (solare) di attività nel settore escursionistico della propria Sezione con programmazione, organizzazione e conduzione di escursioni;
- f) per i moduli EEA ed EAI, avere già svolto attività individuale rispettivamente su difficoltà EEA (percorsi misti, attrezzati e vie ferrate) o EAI (racchette da neve, sci escursionismo, sci alpinismo) nella stagione precedente al corso;
- g) essere disponibili a partecipare ai seminari di aggiornamento promossi dall'OTPO di appartenenza.

I candidati devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e tecnici di base indispensabili per una corretta programmazione ed organizzazione di una escursione:

- h) conoscenza degli aspetti ambientali e culturali del territorio;
- i) capacità di ricerca e di programmazione;
- j) capacità organizzative e di comunicazione;
- k) attitudine alle relazioni umane;
- l) padronanza e sicurezza di progressione su percorsi con difficoltà T-E-EE;
- m) capacità di lettura della carta topografica e corretto uso degli strumenti per l'orientamento (bussola e altimetro);
- n) capacità di interpretazione delle informazioni meteorologiche.

Art. 25 - Ammissione e iscrizione ai corsi

I candidati possono essere ammessi ai corsi in base ai seguenti criteri:

- a) possesso dei requisiti generali indicati all'art. 24 da accertare, nella sessione preliminare e attraverso l'esame del curriculum personale; Qualora il numero dei candidati, risultati idonei in base al positivo accertamento dei requisiti di cui sopra, dovesse superare il prefissato numero massimo di partecipanti al corso stabilito dalla CCE, a parità di punteggio, deve essere data la precedenza ai candidati:
- b) appartenenti a Sezioni prive di AE;
- c) appartenenti all'Area Territoriale dell'OTPO organizzatore;
- d) aventi l'età inferiore (max 55 anni) al 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione del corso.

Eventuali deroghe al punto precedente potranno essere discusse ed accettate dall'OTPO, in accordo con la CCE.

Alla conferma dell'ammissione al corso, i candidati devono presentare al Presidente dell'OTPO organizzatore, la seguente documentazione

- e) la relazione descrittiva dell' itinerario escursionistico assegnato ai candidati
- f) certificato medico attuale di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
- g) versamento delle quote di iscrizione ai moduli del corso che si intendono frequentare, stabilite dall'OTPO organizzatore;
- h) una foto digitale "jpg" formato tessera.

Art. 26 - Conseguimento del titolo

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Possono essere previste una o più giornate di recupero per ogni modulo a discrezione dell'OTPO organizzatore.

La valutazione finale dei candidati verrà effettuata dal corpo docenti del corso e dovrà avvenire utilizzando la griglia riepilogativa dei giudizi delle varie prove indicati nei piani didattici (**all.8**), al fine di assicurare un criterio unico di valutazione.

Il candidato che abbia frequentato il modulo base obbligatorio del corso di formazione, superando positivamente la verifica finale, viene nominato dal Presidente Generale, su proposta della CCE, Accompagnatore di Escursionismo o Cicloescursionismo di Primo Livello (AE/AC).

Gli accompagnatori di Escursionismo (AE) sono abilitati all'accompagnamento su difficoltà escursionistiche classificate T, E, EE.

Quelli di Cicloescursionismo (AC) su difficoltà escursionistiche T, E e cicloescursionistiche TC, MC, BC ed OC.

Il superamento positivo dei moduli facoltativi estende l'abilitazione anche alle difficoltà EEA ed EAI. Tale estensione viene registrata sul libretto personale. Alla nomina vengono consegnati il libretto personale di qualifica, la tessera di riconoscimento, il distintivo metallico e di stoffa.

Il nominativo dell'Accompagnatore viene inserito nell'Albo degli Accompagnatori di Escursionismo, istituito presso la Sede Centrale CAI e tenuto aggiornato a cura della CCE.

Entro 30 giorni dalla conclusione, l'OTPO organizzatore deve trasmettere alla CCE una dettagliata relazione di fine corso redatta dal Direttore, unitamente ai nominativi e ai dati anagrafici dei titolati .

CORSI DI FORMAZIONE E VERIFICA PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO DI 2° LIVELLO (ANE)

Art. 27 - (Piano Didattico Allegato 10)

Programma e scopo dei corsi

I corsi di formazione per Accompagnatori di Escursionismo di Secondo Livello (ANE) vengono promossi dalla CCE ed organizzati dalla SCE.

Il programma dei corsi deve prevedere la trattazione di una parte teorica e di una parte pratica atte a sviluppare ed accertare competenze e conoscenze più approfondite rispetto agli AE di Primo Livello e spiccata propensione tecnico-didattica, organizzativa e gestionale.

L'elenco dei contenuti e delle competenze da verificare è previsto dai piani didattici (all. 10).

Art. 28 - Programmazione dei corsi

La CCE affida alla SCE l'organizzazione dei corsi per ANE.

Entro il 30 giugno di ogni anno la SCE elabora i programmi dettagliati dei corsi, unitamente al piano finanziario con l'indicazione analitica dei costi e delle fonti di copertura (all.11), e li sottopone all'approvazione della CCE.

Art. 29 - Bando dei corsi

La CCE bandisce i corsi per ANE indicando il calendario delle lezioni teorico-pratiche ed i relativi programmi e ne dà comunicazione agli OTPO affinché li divulgino presso le rispettive Sezioni.

Art. 30 - Direzione dei corsi

La direzione del corso è assunta dal Direttore della SCE o da un componente da lui delegato.

Entro 30 giorni dal termine, il Direttore del corso deve trasmettere alla CCE una dettagliata relazione di fine corso, unitamente ai nominativi e dati anagrafici dei titolari.

Art. 31 - Staff tecnico, Docenti

Il Direttore del corso, in accordo con la CCE, sceglie i docenti, in base alle specifiche competenze avvalendosi del supporto di uno Staff tecnico

formato da ANE o, nella fase transitoria, da AE abilitati su tutti i tipi di difficoltà facenti parte del corpo docenti della SCE.

I docenti possono essere anche esterni al CAI ed il loro compenso è a carico dell'organizzazione.

Art. 32 - Struttura dei corsi

I corsi di formazione per ANE devono essere articolati in non meno di tre sessioni di due giorni ciascuna (sei giorni effettivi), per la trattazione della parte teorica, l'espletamento delle prove tecnico-pratiche e lo svolgimento della verifica finale.

Con il superamento della verifica finale il candidato acquisisce il titolo di AE di Secondo Livello (ANE).

Art. 33 - Requisiti dei candidati

Gli AE che intendono frequentare i corsi devono essere in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:

- a) aver compiuto 23 (ventitrè) anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione del corso;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere in regola con il tesseramento dell'anno di effettuazione del corso;
- d) essere in possesso del titolo di AE con le abilitazioni EEA ed EAI;
- e) aver svolto, successivamente al conseguimento del titolo, almeno due anni di attività nel settore escursionistico dimostrando particolari capacità organizzative e didattiche;
- f) essere disponibili a collaborare con la SCE nell'organizzazione e realizzazione dei Corsi di formazione.

Art. 34 - Ammissione ai corsi

L'AE deve presentare alla CCE la domanda di partecipazione al corso (**all.6**) completa di curriculum personale compilato su apposito modulo (**all.7**), vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza e dal Presidente dell'OTPO.

La CCE trasmetterà la domanda alla SCE che deciderà sull'ammissione.

I candidati possono essere ammessi se sono in possesso dei requisiti generali indicati all'art. 33, attraverso l'esame del curriculum e da accertare nella sessione preliminare.

Qualora il numero dei candidati risultati idonei in base al positivo accertamento dei requisiti di cui sopra, dovesse superare il prefissato numero massimo di partecipanti al corso stabilito dalla CCE, a parità di curriculum, deve essere data la precedenza ai candidati:

- a) appartenenti a Sezioni prive di ANE;
- b) aventi l'età inferiore (max 55 anni) al 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione del corso.

Eventuali deroghe al punto precedente potranno essere discusse ed accettate dalla CCE.

Art. 35 - Iscrizione ai corsi

I candidati ammessi devono presentare alla SCE la seguente documentazione:

- a) certificato medico attuale di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
- b) versamento della quota di iscrizione al corso stabilita dalla CCE;
- c) una foto digitale "jpg" formato tessera.

Art. 36 - Conseguimento del titolo

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Possono essere previste una o più giornate di recupero a discrezione della SCE.

La verifica finale verrà effettuata dal corpo docenti del corso.

Il candidato che abbia frequentato con esito positivo il corso di formazione, su parere motivato e scritto della SCE e su proposta della CCE, viene nominato dal Presidente Generale Accompagnatore di Escursionismo di Secondo Livello (ANE).

Il nominativo dell'Accompagnatore viene inserito nell'Albo degli Accompagnatori Nazionali di Escursionismo, istituito presso la Sede Centrale e tenuto aggiornato a cura della CCE. Viene altresì aggiornato il libretto personale di qualifica.

Art. 37 - Attività dell'AE/AC

All'atto della nomina gli Accompagnatori dell' Escursionismo si impegnano ad operare, sulla base delle direttive tecniche impartite dall'OTCO e dagli OTPO, per la promozione dell'attività escursionistica e cicloescursionistica nell'ambito della propria e di altre Sezioni.

L'Accompagnatore di Escursionismo deve avere cura di annotare l'attività svolta:

- a) sul modulo apposito (**all.12**) che deve essere vistato dal Presidente della Sezione di appartenenza o presso cui è stata svolta l'attività prevalente ed inviato, entro il 15 febbraio di ogni anno, all'OTPO di appartenenza;
- b) sul libretto personale di qualifica che deve essere vistato e vidimato dall'OTPO di appartenenza preferibilmente in occasione di aggiornamenti e/o congressi degli Accompagnatori di Escursionismo.

Art. 38 - Seminari di aggiornamento

Gli OTPO, in collaborazione con le SRE e le SSE, promuovono i seguenti seminari triennali di aggiornamento obbligatori:

- a) tecnico-culturali per tutti gli AE/AC;
- b) tecnico-pratici per AE abilitati EEA;
- c) tecnico-pratici per AE abilitati EAI.

Le tematiche degli aggiornamenti sono stabilite di volta in volta dalla SCE in base alle materie previste nei piani didattici (**all.13**) e sviluppate operativamente dagli OTPO con le SRE e le SSE.

La partecipazione ai seminari di aggiornamento obbligatori costituisce, salvo giustificato e grave motivo scritto, condizione indispensabile per il mantenimento della qualifica di Accompagnatore di Escursionismo nonché delle abilitazioni alle specializzazioni EEA ed EAI.

In caso di inesistenza dell' OTPO o impossibilità di realizzare i seminari di aggiornamento, gli AE possono iscriversi ai seminari organizzati da OTPO appartenenti ad altre Regioni, dandone comunicazione all'OTPO ed al GR di appartenenza nonché alla CCE.

Ad ogni aggiornamento l'OTPO dovrà comunicare alla CCE la lista dei nominativi degli AE/AC partecipanti.

Art. 39 - Programmazione dei seminari. Richiesta di nulla osta

Gli OTPO che intendono organizzare i seminari di aggiornamento devono darne comunicazione alla CCE entro il 30 giugno dell'anno precedente quello di effettuazione del seminario per consentire alla stessa di coordinare tali iniziative ed inserirle nel programma di attività da sottoporre al CC per l'esame ed approvazione.

La CCE comunica agli OTPO proponenti le deliberazioni del CC entro il successivo 31 dicembre.

Gli OTPO debbono richiedere alla CCE, almeno 60 giorni prima della data di inizio, la prescritta autorizzazione ad organizzare i seminari di aggiornamento sottoponendo i programmi dettagliati, comprensivi di piano finanziario, all'esame ed approvazione della stessa.

Non sono previsti o concessi aggiornamenti con OTPO di altre discipline.

Il piano finanziario deve indicare analiticamente i costi e le fonti di copertura. La CCE rilascia il prescritto nulla osta almeno 30 giorni prima della data di inizio del seminario.

La quota di partecipazione ai seminari viene stabilita dall'OTPO organizzatore.

Art. 40 - Direzione dei seminari

L'OTPO organizzatore delega un ANE o, in mancanza di questi, un componente della SRE o dello stesso OTPO alla direzione del seminario.

Entro 30 giorni dal termine, il Direttore del seminario deve trasmettere alla CCE una dettagliata relazione sull'aggiornamento effettuato comunicando inoltre i nominativi dei partecipanti.

Art. 41 - Docenti - Staff tecnico

Il Direttore del seminario ha ampia facoltà discrezionale nella scelta dei docenti, in base alle specifiche competenze, per la trattazione delle materie previste nel piano didattico.

I docenti possono essere anche esterni al CAI ed il loro compenso è a carico dell'OTPO organizzatore.

Il Direttore del seminario può altresì avvalersi del supporto di uno Staff tecnico formato da AE appartenenti all'OTPO o alla SRE/SSE od ai Gruppi di Lavoro specifici della CCE che, per i moduli EEA ed EAI, devono essere abilitati per queste specifiche difficoltà ed eventualmente affiancati da tecnici rispettivamente della CNSASA o dello SVI.

PROVVEDIMENTI DI: SOSPENSIONE - RIAMMISSIONE - DECADENZA

Art. 42 - Disposizioni generali sui provvedimenti

I provvedimenti di sospensione e decadenza nei confronti degli ASE, ASC, ASS sono disposti, in forma scritta, dal Presidente della Sezione che segnalerà il provvedimento al GR ed all'OTPO di competenza

I provvedimenti di sospensione e decadenza nei confronti degli AE/AC ed ANE sono disposti, in forma scritta, dal Presidente Generale, su proposta motivata della CCE, conseguente alle segnalazioni degli OTPO sentiti i Gruppi di Lavoro Specifici.

Entro il 31 marzo di ogni anno gli OTPO debbono segnalare alla CCE le proposte di provvedimenti disciplinari da adottare a carico degli AE, indicando nome, cognome, indirizzo e Sezione di appartenenza del titolato nonché i riferimenti del presente Regolamento contestati (**all.14,15,16**), inviandone altresì copia scritta o in formato elettronico all'interessato ed alla Sezione di appartenenza.

Tutti i provvedimenti decorrono dalla data della comunicazione scritta della CCE alla Segreteria OTCO della Sede Centrale.

Art. 43 - Sospensione (all.14)

La sospensione ha valenza annuale e può essere ripetuta per un periodo massimo di tre anni.

Vengono sospesi quegli Accompagnatori di Escursionismo che:

- a) senza giustificato motivo scritto, non abbiano svolto in veste di responsabile, o di aiuto nel caso degli ASE, per un intero anno, almeno tre attività escursionistiche che rientrino nelle finalità della CCE (accompagnamento di escursioni/cicloescursioni estive o invernali, uscite di manutenzione e/o rilievo sentieri, eventi promozionali dell'escursionismo nella sezione di appartenenza) oppure non abbiano partecipato, da docente o da aiuto, ad almeno uno dei corsi dell'Escursionismo organizzati dagli OTPO o dalle Scuole , o che comunque, per analogo periodo, non abbiano provveduto a sottoporre a vidimazione il libretto personale;
- b) senza grave e giustificato motivo, comunicato per iscritto al Presidente dell'OTPO, non abbiano partecipato al seminario di aggiornamento

periodico promosso dall'OTPO di appartenenza e/o ai congressi regionali triennali degli AE indetti dall'OTPO;

- c) tengano un comportamento non conforme alle disposizioni del presente Regolamento o abbiano utilizzato il titolo di AE per scopi esclusivamente personali e non contemplati dalle attività sezionali;
- d) essendo anche professionisti, abbiano utilizzato il titolo di AE nelle proprie attività professionali e/o le abbiano pubblicizzate e promosse all'interno del Sodalizio;
- e) chiedano, per giustificato motivo, di interrompere momentaneamente l'attività;
- f) non abbiano rinnovato l'iscrizione al CAI entro il 31 marzo di ciascun anno con conseguente decadenza delle coperture assicurative.

In questo caso ogni attività operativa o didattica rimane sospesa fino al rinnovo dell'iscrizione entro e non oltre il 31 ottobre successivo.

La sospensione non annulla la qualifica del titolato né le sue abilitazioni.

Art. 44 - Riammissione (all.15)

Cessata la sospensione, l'Accompagnatore dell' Escursionismo che intende riprendere l'attività è tenuto a comunicare per iscritto all'OTPO il proprio rientro nelle attività sezionali, con dichiarazione controfirmata dal Presidente della Sezione di appartenenza ed a partecipare al primo seminario di aggiornamento specifico previsto dall'OTPO.

La riammissione reintegra la posizione di AE/AC sull'Albo e la conseguente copertura assicurativa per gli infortuni ai titolati.

Art. 45 - Decadenza dal titolo di AE/AC o ANE (all.16)

Cancellazione degli ASE dagli elenchi regionali

La CCE, su segnalazione degli OTPO, dispone la definitiva decadenza dalla nomina degli Accompagnatori dell' Escursionismo che:

- a) dopo tre sospensioni, continuino a mantenere le condizioni di cui all'art. 43 che hanno motivato le sospensioni stesse;
- b) presentino le proprie dimissioni dall'Albo degli Accompagnatori di Escursionismo o Cicloescursionismo;
- c) tengano un comportamento o compiano azioni gravemente contrarie all'etica del CAI;

- d) svolgano attività professionali lucrative utilizzando il titolo di AE/AC e/o le abbiano pubblicizzate e promosse all'interno del Sodalizio;
- e) non risultino più iscritti al CAI; la cessazione della condizione di socio, anche per un solo anno, comporta la decadenza del titolo.

La decadenza comporta l'obbligo di restituzione alla CCE, tramite l'OTPO di appartenenza, entro i successivi trenta giorni, del libretto personale di qualifica, della tessera di riconoscimento e dei distintivi metallico e di stoffa.

I titolati di Primo e Secondo Livello (ANE), che perdono tale qualifica per mancanza di aggiornamento o indisponibilità ad operare a tale livello, mantengono, su propria richiesta, il livello di qualifica inferiore (AE ed ASE), rispettando le condizioni di operatività previste.

La cancellazione degli ASE/ASC/ASS dagli elenchi regionali è disposta dall'OTPO, su segnalazione delle Sezioni, nei casi previsti dai precedenti punti a), b), c), d), e).

ACCOMPAGNATORE DI ESCURSIONISMO O CICLOESCURSIONISMO EMERITI

Art. 46

La CCE può conferire agli AE/AC la nomina di Accompagnatore di Escursionismo o Cicloescursionismo Emerito, purchè abbiano esercitato l'attività per almeno 10 anni consecutivi. Tale nomina viene annotata sull'Albo, sul libretto personale (che da quel momento non ha più necessità di essere sottoposto a vidimazione) e sulla tessera di riconoscimento, nonché incisa sul distintivo metallico.

La CCE conferisce la nomina all'AE/AC su esplicita richiesta accompagnata da una relazione sulla carriera svolta dal titolato all'interno del Sodalizio sottoscritta dal Presidente della Sezione di appartenenza.

Con la nomina ad AE/AC Emerito decade l'assicurazione personale prevista dal CAI.

ACCOMPAGNATORE DI ESCURSIONISMO O CICLOESCURSIONISMO ONORARIO

Art. 47

La CCE può conferire la nomina di Accompagnatore di Escursionismo o Cicloescursionismo Onorario, con proprio motivato parere, ai soci CAI particolarmente distintisi quali protagonisti di imprese escursionistiche di riconosciuto valore ed impegno o meritoriamente impegnati a promuovere l'Escursionismo con opere tecnico-scientifiche o letterario-divulgative su richiesta della SCE, dell'OTPO o della Sezione di appartenenza accompagnata da una relazione sulla carriera svolta dal socio all'interno del Sodalizio.

All'AE/AC Onorario viene consegnato uno speciale attestato e la nomina viene annotata su un apposito Albo d'Onore tenuto e aggiornato a cura della CCE.

CONGRESSI AE NAZIONALI E REGIONALI E/O INTERREGIONALI

Art. 48

I Congressi AE Nazionali e Regionali e/o Interregionali sono triennali ed obbligatori.

I Congressi Nazionali devono essere tenuti entro il mese di novembre dell'anno precedente la scadenza della CCE, mentre quelli Regionali e/o Interregionali devono essere tenuti entro il mese precedente il Congresso Nazionale.

La CCE e gli OTPO possono organizzare Congressi straordinari anche con cadenze diverse.

I Congressi Regionali e/o Interregionali avanzano al GR di appartenenza le proposte di candidatura relative ai componenti dell'OTPO ed al Congresso Nazionale quelle relative ai componenti della CCE.

Ai Congressi degli OTPO dovrà essere invitato il Presidente della CCE ed il responsabile di area nominato e facente parte della CCE.

La partecipazione ai Congressi viene annotata sul libretto personale di qualifica.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 49

Modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dalla CCE per l'adeguamento alle disposizioni di futura attuazione.

In tal caso viene emanata apposita circolare, con invio a tutti gli OTPO e GR.

NORME TRANSITORIE

Art. 50 - Aggiornamento AE titolati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento

Gli AE titolati prima del 1° gennaio 2010, data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano le abilitazioni acquisite.

Gli OTPO organizzeranno una sessione di aggiornamento EEA nel 2010 con replica nel 2011 obbligatoria per tutti gli AE (all.17).

Gli AE dovranno partecipare ad uno dei due aggiornamenti.

L'ingiustificata assenza comporta la perdita della abilitazione EEA.

Art. 51 - Modalità di accesso al titolo ANE per gli AE titolati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento

Nella fase transitoria la CCE si attiverà per la costituzione di un primo nucleo di ANE selezionati proporzionalmente su base regionale secondo i criteri definiti **nell'allegato 18** e siano disponibili a prestare la propria opera di ANE ovunque necessario sul territorio nazionale. Tutti gli AE in possesso di tali requisiti possono inoltrare domanda alla CCE tramite il proprio OTPO, allegando un curriculum della loro vita associativa con particolare riguardo alla progettazione di attività didattiche, direzione di corsi o aggiornamenti nonché alle cariche sociali ricoperte (**all.7**).

Art. 52

Ove gli OTPO non siano operanti o sospesi, i compiti di loro pertinenza vengono svolti dalla CCE.

Fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fissata al 1° gennaio 2010, rimangono in vigore le disposizioni del Regolamento precedente.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ESCURSIONISMO

Approvato dal CC nella sua riunione del 26 settembre 2008

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Centrale in data 21 novembre 1992.

Art. 1. Costituzione e scopo.

La Commissione Centrale per l'Escursionismo è Organo Tecnico Centrale Operativo del Club Alpino Italiano; la sua composizione ed il suo funzionamento sono disciplinati dal presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici del Club Alpino Italiano.

La Commissione:

- a) opera sul territorio nazionale, direttamente o attraverso le omologhe commissioni interregionali, regionali, provinciali del Club Alpino Italiano, nel seguito denominate Commissioni Periferiche;
- b) sviluppa progetti e promuove iniziative nell'ambito dei programmi di attività approvati dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo;
- c) svolge specifiche funzioni tecniche di proposta e di supporto all'attività degli Organi Centrali, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo;
- d) contribuisce alla crescita ed alla promozione culturale ed etica del Sodalizio.

Art. 2. Compiti.

Per il conseguimento degli scopi fissati la Commissione:

- a) promuove l'attività escursionistica finalizzata alla corretta frequentazione degli ambienti naturali ed alla loro conoscenza e conservazione;
- b) organizza, anche in collaborazione con gli Organi Tecnici Periferici Operativi specifiche manifestazioni per la promozione dell'escursionismo e l'educazione alla pratica di tale attività, sia in ambito estivo che invernale;
- c) favorisce lo sviluppo dell'escursionismo attraverso la realizzazione e la diffusione di specifiche pubblicazioni e mantenendo contatti e scambi

- con organismi omologhi esterni al Club Alpino Italiano, sia a livello nazionale che internazionale;
- d) sostiene l'uniformità della segnaletica dei sentieri, la pianificazione della Rete Escursionistica Italiana sul territorio nazionale e la gestione dei relativi interventi manutentivi, nonché la conformità alle legislazioni nel settore della sentieristica;
 - e) sostiene le linee guida fissate per la concessione del marchio di qualità Club Alpino Italiano per la cartografia escursionistica;
 - f) provvede alla formazione ed all'aggiornamento degli accompagnatori di escursionismo nei diversi livelli tramite la Scuola Centrale di Escursionismo;
 - g) collabora, a richiesta, direttamente o attraverso la Scuola Centrale di Escursionismo, con gli altri Organi Tecnici Centrali Operativi, con le altre Scuole Centrali e con UNICAI.

Art. 3. Composizione.

La Commissione è costituita da un massimo di 7 componenti nominati dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal Comitato Direttivo Centrale, dal Consigliere Centrale referente nonché dal Congresso Nazionale degli Accompagnatori di Escursionismo, al quale dovranno essere indirizzate le eventuali proposte dei Congressi Interregionali, Regionali o provinciali degli Accompagnatori di Escursionismo, dei Gruppi Regionali, Provinciali e dei Presidenti di sezione.

I componenti della Commissione saranno scelti, per quanto possibile, in modo da assicurare la presenza di almeno un componente per ciascuna Area interregionale al quale sarà affidato il compito di mantenere i collegamenti con le corrispondenti commissioni periferiche.

I componenti della Commissione dovranno possedere il titolo di Accompagnatore di Escursionismo non soggetto a provvedimenti di sospensione in atto.

Avvenuta la nomina del Presidente, da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo sulla base delle indicazioni dei suoi componenti e del Consigliere Centrale referente, i componenti, nella prima riunione utile della Commissione, ai sensi del Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici, eleggono tra loro il Vicepresidente ed il Segretario

Quest'ultimo può essere scelto anche al di fuori dei componenti della Commissione; in tal caso opererà senza diritto di voto.

Art. 4. Funzionamento.

La Commissione dovrà riunirsi almeno quattro volte all'anno su convocazione del suo Presidente o, in caso di impedimento, del suo Vicepresidente; si riunisce altresì su convocazione del Presidente Generale o su richiesta di almeno tre componenti della stessa.

Copia della convocazione viene inoltrata ai referenti del Comitato Direttivo Centrale e del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo e, per conoscenza, al Presidente Generale, al Direttivo.

Per essere valida la convocazione deve pervenire, con l'indicazione dell'ordine del giorno, a tutti i componenti, al Presidente Generale, al Direttore nonché ai del Comitato Direttivo e del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di assoluta urgenza il termine sopra detto può essere ridotto della metà e la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo.

In tal caso nella riunione, prima di ogni altra cosa, deve essere verificata collegialmente la effettiva sussistenza dei motivi di urgenza.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione tra i quali il Presidente o almeno il Vicepresidente.

I componenti della Commissione non possono conferire deleghe di rappresentanza e le decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti.

Di ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale, che verrà sottoposto all'approvazione dei componenti della Commissione nella riunione successiva.

Copia dei verbali approvati viene trasmessa alla Direzione che provvede ad inoltrarla ai componenti del Comitato Direttivo Centrale e del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo.

La Commissione, ai sensi del Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici, può costituire un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario (quest'ultimo solo se componente della Commissione), con il compito di operare nei casi

d'urgenza; le eventuali decisioni del Comitato di Presidenza sono soggette a ratifica da parte della Commissione nella riunione successiva.

Art. 5. Coordinamento Organi Tecnici Periferici Operativi.

I compiti demandati dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo alle Commissioni Periferiche operanti nell'ambito dei Gruppi Regionali, alle dipendenze della stessa, di cui attuano le direttive e gli orientamenti tecnici ai sensi del Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici sono:

- a) organizzazione di manifestazioni a carattere provinciale, regionale o interregionale nella zona di propria competenza per la promozione dell'escursionismo e l'educazione alla pratica di tale attività;
- b) indirizzo e coordinamento delle iniziative delle Commissioni Regionali e Interregionali, nonché collaborazione, incentivazione e sostegno alle attività sul territorio;
- c) organizzazione di corsi per la formazione e aggiornamento di Accompagnatori di Escursionismo e Accompagnatori di Escursionismo Sezionali;
- d) concessione dei nulla-osta alle sezioni per la realizzazione dei Corsi sezionali o intersezionali di escursionismo.

Allo scopo di garantire il diretto controllo da parte della Commissione Centrale, le commissioni periferiche devono inviare comunicazione delle loro riunioni, almeno dieci giorni prima, al rappresentante di area in Commissione Centrale, il quale ha facoltà di partecipare alle stesse senza diritto di voto. Le Commissioni Periferiche devono tenere informata la Commissione Centrale circa i problemi e le iniziative in corso ed ottenere sempre il benessere sia per i contenuti tecnici che per le implicazioni economiche.

Dovranno altresì inviare copia delle convocazioni e dei verbali alla Commissione Centrale.

Nel caso in cui insorgessero specifici problemi istituzionali o gestionali tra Commissione Centrale e Commissione Periferica, la Commissione Centrale dovrà prospettare la problematica per tempo al CDC o al CC a seconda delle rispettive competenze per le relative determinazioni ai sensi del Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici.

Art. 6. Norme integrative

1. Per tutto ciò non specificato nel presente regolamento si rimanda allo Statuto, al Regolamento Generale ed al Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici del Club Alpino Italiano.
2. Proposte di modifica al presente Regolamento possono essere presentate dalla Commissione Centrale Escursionismo se Approvate con la maggioranza dei suoi componenti.
3. Le proposte di modifica vengono sottoposte all'approvazione del CC.



CLUB ALPINO ITALIANO

REGOLAMENTO
DELLA SCUOLA CENTRALE DI ESCURSIONISMO
Approvato dal CDIC nella sua riunione del 26 settembre 2008

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, COMPITI

Art. 1 - Costituzione e scopo

1. La Scuola Centrale di Escursionismo (di seguito indicata con SCE) è costituita a norma e nel rispetto dello Statuto e Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, del Regolamento degli Organi Tecnici Operativi Centrali e periferici (di seguito indicati con "OTCO e OTPO") e del Regolamento della Commissione Centrale per l'Escursionismo (di seguito indicata con "CCE), da cui la SCE dipende.
2. Ha lo scopo di fornire alla CCE un supporto specifico per :
 - a) la formazione e l'aggiornamento degli Accompagnatori di Escursionismo nei diversi livelli;
 - b) la didattica e le tecniche connesse alla pratica dell'escursionismo
 - c) le metodologie e le norme tecniche connesse alla gestione della rete sentieristica nazionale;
 - d) i rapporti con le organizzazioni escursionistiche nazionali ed estere;
3. Garantisce l'uniformità tecnico-didattica e la base culturale comune nell'ambito dell'Escursionismo fornendo linee guida, condivise con la CCE, agli OTPO Escursionismo ed alle Scuole Periferiche di Escursionismo in conformità con le indicazioni UniCai.

Art. 2 - Compiti

Per il conseguimento dei suoi scopi la SCE, in base alle direttive della CCE:

1. Provvede all'organizzazione ed alla conduzione tecnica dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento per Accompagnatori di escursionismo(di seguito "AE") Nazionali e ne fornisce i direttori.
2. Provvede alla conduzione tecnica dei Corsi di Formazione e dei Corsi di Aggiornamento per AE Regionali e ne fornisce i Direttori; l'organizzazione di tali Corsi è affidata agli Organi Tecnici Periferici Operativi.

3. Costituisce il riferimento didattico e tecnico per le Scuole Regionali e ne fornisce il referente.
4. Fornisce gli elementi culturali e tecnici necessari alla predisposizione dei programmi didattici che devono essere svolti nell'ambito dei Corsi di Escursionismo, cura lo studio, la ricerca e la messa a punto dei mezzi e dei metodi più idonei per la pratica dell'Escursionismo, considerando come obiettivi primari:
 - a) la corretta frequentazione dell'ambiente montano con particolare attenzione alle tecniche di prevenzione e di sicurezza;
 - b) la conoscenza degli aspetti culturali del territorio;
 - c) il rispetto e la tutela dell'ambiente montano;
 - d) la cura e lo sviluppo della rete sentieristica nazionale.

TITOLO II

TERRITORIO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO

Art. 3 - Territorio-unanimità

Il territorio di competenza è quello della CCE e cioè il territorio nazionale.

Art. 4 - Composizione

1. L'organico della SCE è costituito da AE Nazionali in attività di comprovata esperienza culturale e tecnico o didattica, competenza e professionalità, proposti dagli OTPO attraverso le Scuole Periferiche e soggetti a selezione da parte della CCE.
2. L'organico della SCE è costituito da un numero compreso fra 7 e 9 componenti. E' facoltà della CCE designare un proprio referente esterno all'organico con funzioni di raccordo con la SCE e senza diritto di voto.
3. L'organico della SCE deve rappresentare tutto il territorio nazionale e deve comprendere, se possibile, almeno un componente per ciascuna area regionale e interregionale come definite dal Regolamento Generale, in possesso dei requisiti comunque irrinunciabili di cui al precedente comma 1 al quale spetta il compito di garantire l'indispensabile raccordo con le corrispondenti Scuole periferiche di Escursionismo.
4. I componenti della SCE vengono nominati dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (di seguito indicato con CC), sulla base di una

rosa di candidati proposta dalla CCE, la quale comprende le proposte provenienti dalla stessa CCE, dalla SCE, nonché dagli OTPO Escursionismo, ai quali dovranno essere indirizzate le eventuali proposte delle Scuole periferiche di escursionismo.

La CCE fornirà al CC, per ogni candidato, un apposito curriculum firmato dallo stesso e convalidato dagli OTPO Escursionismo attestante le competenze, le attività alpinistiche e didattiche, le capacità professionali e le doti personali.

5. I componenti della SCE durano in carica sino alla scadenza della CCE e possono essere riconfermati.

Il componente della SCE che venga a mancare per qualsiasi motivo sarà sostituito da un nuovo componente che resterà in carica sino alla scadenza.

6. La SCE può segnalare alla CCE l'esigenza di avvalersi di consulenti esterni all'organico con particolari competenze specifiche e tecnico-didattiche; nel rispetto del Regolamento oTCO e OTPO il CDC delibera, su richiesta della CCE.

Art. 5 - Direzione

1. La SCE elegge nel proprio ambito un Direttore, un Vicedirettore ed un Segretario, le cui nomine devono essere ratificate dalla CCE.
2. Il Direttore, il Vicedirettore ed il Segretario costituiscono il Comitato Direttivo della SCE (di seguito indicato con CD) e non possono ricoprire tali incarichi per più di due trienni consecutivi.
3. Il CD coordina l'attività della SCE ed ha la facoltà di intervenire con la dovuta tempestività qualora fosse necessario trattare questioni urgenti.
4. Le decisioni del CD devono essere comunque ratificate nel corso della successiva riunione della SCE.
5. Il direttore rappresenta la SCE e può delegare i suoi poteri, in caso di necessità, al vicedirettore o, in subordine, ad altro componente.

Art. 6 - Funzionamento

1. La SCE si riunisce su convocazione del Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti; si riunisce altresì su richiesta della CCE.

2. La convocazione deve essere inviata, per conoscenza, alla CCE, così come il verbale della riunione relativa, con un preavviso di almeno dieci giorni.
3. I componenti della SCE che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, o che non operino secondo i principi ed i dettami della SCE, o ancora che non diano il contributo di attività richiesto, possono essere esclusi dallo stesso. Il provvedimento di esclusione, sentito l'interessato, deve essere votato dalla maggioranza dei componenti della SCE e ratificato dalla CCE.
4. Le riunioni della SCE sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti; devono essere presenti il Direttore o il Vicedirettore.
5. Le delibere sono valide se prese a maggioranza semplice.
6. La verbalizzazione delle riunioni è compito del Segretario, o , in sua assenza, di un componente della SCE, indicato dal Direttore o dal Vicedirettore e il verbale delle riunioni deve essere inviato immediatamente alla CCE.

Art. 7 - Corpo docenti

1. Al fine di operare efficacemente sul territorio per l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari di aggiornamento e convegni, la SCE può nominare, previo parere della CCE e con gli stessi criteri di scelta indicati al precedente art. 4, un apposito Corpo docenti che dura in carica sino alla scadenza della SCE stessa.
2. Il numero dei componenti del Corpo docenti è fissato dalla CCE in base alle esigenze operative della SCE e non potrà comunque superare le 21 unità (19 appartenenti alle Regioni e 2 appartenenti alle Province di Trento e Bolzano. La SCE ha facoltà di scegliere, di volta in volta all'interno di tale organico, i componenti a cui assegnare le specifiche docenze
3. Almeno una volta nell'arco del mandato la SCE dovrà convocare un'assemblea del Corpo docenti.

TITOLO III

CORSI PROPEDEUTICI, DI FORMAZIONE E DI QUALIFICA PER AE

Art. 8 - Progettazione, promozione, organizzazione e regolamenti

1. La SCE, nella logica dell'uniformità didattica elabora le linee guida per la progettazione e la promozione dei corsi propedeutici, di formazione e di qualifica per AE, organizzati sul territorio dagli OTPO Escursionismo, con l'approvazione della CCE.
2. Per la gestione dei corsi si fa riferimento al Regolamento della CCE, al Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo che riconosce l'AE quale figura qualificata nei diversi livelli, al Regolamento per l'uniformità didattica degli AE in conformità con le indicazioni UniCai e al Regolamento per i corsi di escursionismo e relativa Circolare operativa.

Art. 9 - Programma e calendario

1. Il programma di ogni corso ed i relativi costi preventivi devono essere sottoposti all'approvazione della CCE almeno 30 giorni prima del termine del 31 agosto previsto dal regolamento OTCO e OTPO per la presentazione del programma di attività e relativo preventivo di spesa.
2. La comunicazione dei corsi e dei relativi programmi deve essere data attraverso gli organi di stampa del Club Alpino Italiano almeno 30 giorni prima della data di chiusura delle iscrizioni.

Art. 10 - Finalità

1. Finalità dei corsi è quella di attuare l'intero percorso formativo degli AE Regionali e degli AE Nazionali affinché possano operare, sull'intero territorio nazionale, per promuovere, organizzare, svolgere e coordinare la pratica dell'Escursionismo sia in ambito estivo che invernale.
2. Dell'esito dei corsi verrà data comunicazione alla CCE affinché provveda alla ratifica ed alla formalizzazione della proposta di nomina dei titolari.

Art. 11 - Direzione e organico

1. La direzione dei corsi è assunta dagli AE Nazionali in accordo con i Presidenti degli OTPO Escursionismo organizzatori.

2. La SCE designa, di volta in volta, in accordo con gli OTPO Escursionismo organizzatori, l'organico dei docenti dei corsi medesimi.

TITOLO IV

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER AE

Art. 12 – Progettazione, promozione, organizzazione e regolamenti

1. La SCE, nella logica della formazione permanente e dell'uniformità didattica elabora le linee guida culturali e tecniche per la progettazione e la promozione dei seminari di aggiornamento per AE Regionali e Nazionali, organizzati sul territorio dagli OTPO Escursionismo, con l'approvazione della CCE.
2. La SCE provvede altresì all'organizzazione dei seminari di aggiornamento per AE a carattere nazionale, con l'approvazione della CCE.
3. Per la gestione dei seminari si fa riferimento al Regolamento della CCE, al Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo che riconosce l'AE quale figura qualificata nei diversi livelli, al Regolamento per l'uniformità didattica degli AE in conformità con le indicazioni UniCai e al regolamento per i corsi di escursionismo e relativa Circolare operativa.

Art. 13 – Programma e calendario

1. Il programma di ogni seminario ed i relativi costi preventivi devono essere sottoposti all'approvazione della CCE almeno 30 giorni prima del termine del 31 agosto previsto dal Regolamento OTCOe e OTPO per la presentazione del programma di attività e relativo preventivo di spesa.
2. La comunicazione dei seminari e dei relativi programmi deve essere data a tutti gli AE ed attraverso gli organi di stampa del Club Alpino Italiano almeno 30 giorni prima della data di chiusura delle iscrizioni.

Art. 14 – Finalità

1. Finalità dei seminari è quella di aggiornare la preparazione culturale, tecnica e didattica degli AE Regionali e Nazionali sulla base delle indicazioni della SCE e della CCE, affinché possano continuare ad operare sul territorio, negli OTPO Escursionismo e nelle varie Scuole

periferiche di escursionismo, in conformità agli scopi perseguiti dalla SCE indicati al precedente art. 1 - commi 2 e 3.

2. Dell'esito dei seminari verrà data comunicazione alla CCE affinché provveda alla ratifica ed alla relativa notifica agli AE interessati.

Art. 15 - Direzione e organico

1. La direzione dei seminari è assunta dagli AE Nazionali in accordo con i Presidenti degli OTPO Escursionismo organizzatori o da un loro delegato.
2. La direzione dei seminari a carattere nazionale è assunta dal Direttore della SCE o da un suo delegato.
3. La SCE designa, di volta in volta, in accordo con gli OTPO Escursionismo organizzatori, l'organico dei docenti dei seminari da questi organizzati, mentre designa autonomamente l'organico dei seminari a carattere nazionale dalla stessa organizzati.

TITOLO V PROGRAMMI, RELAZIONI, RENDICONTO

Art. 16 - Programma di attività e relazione annuale

1. Entro il mese di luglio di ogni anno il Direttore della SCE invia alla CCE un programma di attività relativo all'anno solare successivo ed il relativo bilancio previsionale di spesa.
2. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Direttore della SCE invia alla CCE una relazione dell'attività relativa all'anno solare trascorso corredata dal bilancio consuntivo di spesa.

Art. 17 - Mezzi finanziari

La SCE è finanziata per le sue attività principalmente dalla CCE.

Potranno essere accettate, in accordo con la CCE stessa, altre forme di finanziamento nei limiti del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

TITOLO VI

SCUOLE PERIFERICHE DI ESCURSIONISMO

Art. 18 - Costituzione e scopo

1. Le Scuole periferiche di escursionismo sono costituite a livello sezionale o intersezionale su autorizzazione della CCE ed operano, a norma e nel rispetto del Regolamento per i corsi di escursionismo e della relativa Circolare operativa, sotto il coordinamento degli OTPO Escursionismo.
2. Hanno lo scopo di organizzare i corsi sezionali o intersezionali di escursionismo base e avanzati rivolti ai soci del Club Alpino Italiano che desiderano acquisire elementi utili e di sicurezza finalizzati alla pratica dell'attività escursionistica.

Art. 19 - Composizione e direzione

1. L'organico delle Scuole periferiche di escursionismo è costituito da AE in attività di comprovata esperienza culturale e tecnico - didattica.
2. Per espletare al meglio la loro attività, possono avvalersi, previo parere dell'OTPO Escursionismo, di docenti con particolari competenze specifiche e tecniche nella veste di consulenti esterni all'organico.
3. La direzione è affidata ad un AE Nazionale.

TITOLO VII

MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Art. 20 - Modifiche

1. Proposte di modifica al presente Regolamento possono essere presentate dalla Commissione Centrale Escursionismo, anche su proposta della Scuola Centrale di Escursionismo, se approvate con la maggioranza dei suoi componenti
2. Le proposte di modifica vengono sottoposte all'approvazione del CDIC.

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA REGIONALE DI ESCURSIONISMO

Approvato dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo li 23.12.2009

Art. 1- Costituzione e scopo

La Scuola Regionale (Interregionale) di Escursionismo (nel seguito indicata con SRE) è costituita a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano (nel seguito indicato CAI) di quello della Commissione Centrale Escursionismo (nel seguito indicata con CCE) e nel rispetto del Regolamento degli Organi Tecnici Centrali Operativi (di seguito OTCO) e periferici (di seguito OTPO).

Ha lo scopo di fornire all' OTPO un supporto specifico per :

1. la formazione e l'aggiornamento dei Titolati di primo livello (AE) e dei sezionali (ASE) solo in mancanza della Scuola Sezionale (SSE);
2. la didattica e le tecniche connesse alla pratica dell'escursionismo secondo le direttive della Scuola Centrale di Escursionismo (SCE);
3. l'elaborazione dei metodi più idonei per una corretta fruizione escursionistica dell'ambiente montano dal punto di vista della sicurezza, del rispetto dell'ambiente e dei costumi e tradizioni delle genti, della tutela della rete escursionistica e della crescita culturale e conoscenza del territorio.

Art. 2- Compiti

Per il conseguimento dei suoi scopi la SRE , in base alle direttive dell'OTPO:

1. provvede all'organizzazione dei Corsi di formazione per AE e degli Aggiornamenti tecnico-culturali approvati dall'OTPO e ne fornisce l'organico tecnico;
2. designa il Direttore dei Corsi Base, Avanzato ed Invernale di Escursionismo su richiesta delle Sezioni che non sono in grado di provvedervi autonomamente;
3. su mandato dell'OTPO provvede alla verifica dell'uniformità didattica dei corsi sezionali;
4. può organizzare seminari o corsi monotematici che riguardano la cultura della montagna e la frequentazione in sicurezza in collaborazione con l'OTPO
5. propone all'OTPO i nominativi degli ispettori per i corsi ASE e sezionali;
6. tramite l'OTPO propone alla CCE le candidature per la SCE.

Art. 3- Composizione

1. L'organico della SRE è formata da un massimo di 9 membri di cui almeno un ANE e da AE titolati in attività, di provata esperienza e capacità tecnico-didattica;
2. i membri della SRE vengono nominati dal Consiglio Direttivo del Gruppo Regionale di appartenenza, tra i nominativi indicati da OTPO, SRE uscente, Congresso degli AE e SSE. Tutte le candidature saranno raccolte dall'OTPO che le invierà al GR corredate del curriculum personale convalidato dallo stesso OTPO, attestante competenze escursionistiche e didattiche, capacità professionali e doti personali;
3. i membri della SRE durano in carica tre anni e possono essere riconfermati;
4. i componenti della SCE operanti nel territorio di competenza della SRE partecipano di diritto alle attività della Scuola

Art. 4- Direzione

La SRE elegge nel proprio ambito un Direttore, un Vicedirettore ed un Segretario, le cui nomine devono essere ratificate dall'OTPO.

1. Il Direttore, il Vicedirettore ed il Segretario costituiscono il Comitato Direttivo della SRE (di seguito indicato con CD) e non possono ricoprire tali incarichi per più di due trienni consecutivi.
2. Il CD coordina l'attività della SRE ed ha la facoltà di intervenire con la dovuta tempestività qualora fosse necessario trattare questioni urgenti.
3. Le decisioni del CD devono essere comunque ratificate nel corso della successiva riunione della SRE.
5. Il direttore rappresenta la SRE e può delegare i suoi poteri, in caso di necessità, al vicedirettore o, in subordine, ad altro componente.

Art. 5 - Funzionamento

1. La SRE si riunisce su convocazione del Direttore o su richiesta di almeno un terzo del suo organico o dell'OTPO. Il Presidente dell'OTPO partecipa alle riunioni senza diritto di voto
2. La convocazione deve essere inviata, per conoscenza, all'OTPO, così come il verbale della riunione relativa, con un preavviso di almeno dieci giorni.

3. Le riunioni della SRE sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti; in ogni caso devono essere presenti il Direttore o il Vicedirettore.
4. Le delibere sono valide se prese a maggioranza semplice.
5. La verbalizzazione delle riunioni è compito del Segretario, o , in sua assenza, di un componente della SRE, indicato dal Direttore o dal Vicedirettore e il verbale delle riunioni deve essere inviato immediatamente all' OTPO e per conoscenza alla CCE.
6. I membri della SRE possono essere esclusi dalla Scuola in caso di:
 - assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni consecutive della SRE
 - mancanza di attività didattico formativa
 - attività incompatibili con l'impostazione didattica e/o il decoro della Scuola
7. Il provvedimento di esclusione, sentito l'interessato, deve essere votato dalla maggioranza dei componenti della SRE e ratificato dall'OTPO.

Art. 6 - Corpo docenti

1. Al fine di operare efficacemente sul territorio per l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari di aggiornamento e convegni, la SRE può nominare, previo parere dell'OTPO, un apposito Corpo docenti che dura in carica sino alla scadenza della SRE stessa.
2. Il Corpo docenti è composto dai direttori delle Scuole sezionali e da altri titolati AE, individuati con gli stessi criteri di scelta del precedente art. 3, il cui numero è fissato dall'OTPO in base alle esigenze operative della SRE e non potrà comunque superare le 20 unità. La SRE ha facoltà di scegliere, di volta in volta all'interno di tale organico, i componenti a cui assegnare le specifiche docenze

Art. 7- Assemblea della SRE

L'Assemblea del Corpo docenti della SRE viene convocata dal Direttore almeno una volta all'anno e su richiesta della maggioranza dell'organico o dell'OTPO. Il Presidente dell'OTPO dovrà sempre essere invitato;

L'Assemblea del Corpo docenti SRE ha il compito di:

1. discutere il calendario e le modalità di conduzione dei corsi per AE, degli aggiornamenti e, ove necessario dei corsi per ASE e sezionali;
2. esaminare le attività formative svolte e le esigenze di attività formative manifestate dalle Sezioni tramite il Gruppo Regionale;

3. discutere e approvare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi della Scuola;
4. proporre all' OTPO nuovi componenti della SRE o del Corpo docenti;
5. individuare nel Congresso Regionale degli AE i soggetti più qualificati da inviare ai corsi per ANE

Art. 8 - Corsi di formazione e aggiornamento per AE

La SRE nella logica della formazione permanente, dell'uniformità didattica e della collaborazione con OTPO e GR cura l'organizzazione dei Corsi di Formazione e Aggiornamento per AE secondo le modalità previste dagli articoli da 8 a 12 e da 20 a 26 del Regolamento AE e relativi piani didattici.

Art. 9 - Corsi di formazione e aggiornamento per ASE

I corsi ASE sono organizzati dalle SSE e, qualora essa non sia presente, dalla SRE o dall'OTPO secondo le modalità previste dagli articoli da 8 a 19 del Regolamento AE e relativi piani didattici in accordo con le esigenze delle Sezioni.

Art. 10 - Programmazione annuale dei corsi e scadenziario

1. entro 31 gennaio di ogni anno l'OTPO incarica la SRE di sviluppare le attività formative inserite nel programma della CCE ed approvate dal CC;
2. almeno 60 giorni prima della data di inizio di ogni corso le SRE inviano alla SCE i programmi dettagliati, comprensivi di piano finanziario (all. 3);
3. la SCE verifica la conformità didattica dei programmi presentati, esprime il proprio parere alla CCE e propone i nominativi disponibili per l'ispezione. La CCE rilascia nulla osta almeno 30 giorni prima della data di inizio del corso e nomina un ispettore tra quelli proposti dalla SCE;
4. I corsi ed aggiornamenti programmati devono essere comunicati singolarmente agli AE titolati e portati a conoscenza di tutte le Sezioni almeno trenta giorni prima della chiusura delle iscrizioni anche attraverso gli organi di stampa del CAI.
5. alla fine di ciascun corso il Direttore invia alla CCE ed all'OTPO una relazione finale controfirmata dall' Ispettore, corredata dell' elenco dei nuovi titolati e del bilancio consuntivo. L'OTPO comunicherà l'esito del corso agli interessati, consegnerà loro diplomi, distintivi e libretti ed aggiornerà il relativo albo;

6. entro il mese di gennaio di ogni anno il Direttore della SRE invia all'OTPO una relazione sull'attività relativa all'anno solare trascorso, corredata dal bilancio consuntivo di spesa.

Art. 11 - Mezzi finanziari

La SRE è finanziata dalle quote di partecipazione ai corsi e dai contributi dell'OTPO e/o del GR . Qualsiasi altro finanziamento deve essere autorizzato dal GR

Art. 12 - Modifiche

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dall'OTPO, anche su proposta della SRE ed approvate dalla SCE e dalla CCE.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto ed ai regolamenti sovraordinati



CLUB ALPINO ITALIANO

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SEZIONALE DI ESCURSIONISMO

Approvato dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo li 23.12.2009

Art. 1- Costituzione e scopo

La Scuola Sezionale (Intersezionale) di Escursionismo (SSE) della Sezione CAI di.....è costituita dal suo Consiglio Direttivo, su proposta dei suoi Accompagnatori di Escursionismo (ASE/AE/ANE), a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, di quello della Commissione Centrale Escursionismo (CCE) e nel rispetto del Regolamento degli Organi Tecnici Operativi.

Essa ha lo scopo di fornire alla Sezione e alla Scuola Regionale di Escursionismo (SRE) un supporto specifico per:

1. la formazione e l'aggiornamento per Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE);
2. organizzare e condurre i corsi sezionali di Escursionismo
3. la didattica e le tecniche connesse alla pratica dell'escursionismo, secondo le direttive della Scuola Centrale di Escursionismo (SCE) e della Scuola Regionale di Escursionismo (SRE);
4. l'elaborazione dei metodi più idonei per una corretta fruizione escursionistica dell'ambiente montano dal punto di vista della sicurezza, del rispetto dell'ambiente e dei costumi e tradizioni delle genti, della tutela della rete escursionistica e della crescita culturale e conoscenza del territorio

La Scuola Sezionale si identifica come punto di riferimento tecnico-culturale per i Soci della Sezione nell'ambito dell'attività escursionistica.

Art. 2- Compiti

Per il conseguimento dei suoi scopi la SSE:

1. organizza corsi di formazione e aggiornamenti tecnico-culturali per ASE, su proposta del Consiglio Direttivo della Sezione ed il nulla osta tecnico dell'OTPO, secondo le modalità previste dagli articoli da 8 a 19 del Regolamento AE;
2. organizza corsi Base, Avanzato ed Invernale di escursionismo per i soci su proposta del Consiglio Direttivo della Sezione ed il nulla osta tecnico dell'OTPO, secondo le modalità previste dal Quaderno dell'Escursionismo n 2 (CORSI DI ESCURSIONISMO - Regolamento

Circolare Operativa) e successivi aggiornamenti e ne designa il direttore

3. può organizzare, a livello sezionale, seminari o corsi monotematici che riguardano la cultura della montagna e la frequentazione in sicurezza con il consenso del Consiglio Direttivo della Sezione ed in collaborazione con le altre scuole sezionali.
4. propone al Gruppo Regionale le candidature per la SRE tramite l'OTPO.

Art. 3- Composizione

6. L'organico della SSE è formato da ASE, AE, ANE e da tutti i titolati della sezione di provata esperienza e capacità tecnico-didattica che praticano l'escursionismo secondo gli indirizzi della CCE;
7. la SSE può essere costituita con un minimo di 2 AE/ANE, un numero uguale o minore di altri titolati ed un numero di ASE rappresentativo di tutte le specialità escursionistiche (Escursionismo, Cicloescursionismo, Sentieristica e Cartografia, Seniores ecc.) che non superi 5 ASE per ogni titolato. Il loro insieme costituisce l'assemblea della Scuola.
8. i membri della SRE durano in carica tre anni e possono essere riconfermati;
9. i componenti della SCE o della SRE operanti nella sezione di competenza della SSE partecipano di diritto alle attività della Scuola.

Art. 4 - Direzione

1. La SSE elegge nel proprio ambito un Direttore esclusivamente tra gli AE/ANE, un Vicedirettore ed un Segretario, le cui nomine devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo della Sezione.
2. Il Direttore, il Vicedirettore ed il Segretario costituiscono il Comitato Direttivo che coordina le attività della SSE, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
3. Il direttore rappresenta la SSE e può delegare i suoi poteri, in caso di necessità, al vicedirettore o, in subordine, ad altro componente.

Art. 5 - Assemblea e funzionamento

1. L'Assemblea della SSE viene convocata dal Direttore almeno una volta all'anno o su richiesta della maggioranza dell'organico. Il presidente della sezione è invitato senza diritto di voto.

2. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno dieci giorni.
3. Le riunioni della SSE sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti; in ogni caso devono essere presenti il Direttore o il Vicedirettore.
4. Le delibere sono valide se prese a maggioranza semplice.
5. La verbalizzazione delle riunioni è compito del Segretario, o , in sua assenza, di un componente della SSE, indicato dal Direttore o dal Vicedirettore e il verbale delle riunioni deve essere inviato immediatamente al presidente della Sezione e per conoscenza all' OTPO.
6. L'assemblea ha il compito di:
 - a) discutere e approvare il programma, il calendario e le modalità di conduzione dei singoli corsi;
 - b) esaminare le attività formative svolte e le esigenze di attività formative manifestate dalla Sezione;
 - c) discutere e approvare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi della Scuola;

proporre nuovi componenti della Scuola e, tramite l'OTPO, proporre al Gruppo Regionale le candidature per la SRE;

Art. 6 - Decadenza dall'organico

I membri della SSE decadono dall'organico nei seguenti casi:

1. mancato rinnovo del mandato alla scadenza triennale
2. dimissioni
3. assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni consecutive della SSE
4. mancanza di attività didattico formativa
5. attività incompatibili con l'impostazione didattica e/o il decoro della Scuola.

Il provvedimento di decadenza, sentito l'interessato, deve essere votato dalla maggioranza dei componenti della SSE e ratificato dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 7 - Corsi di formazione e aggiornamento per ASE

La SSE cura l'organizzazione dei Corsi di Formazione e Aggiornamento per ASE relativi a tutte le specialità escursionistiche (Escursionismo, Cicloescursionismo, Sentieristica e Cartografia, Seniores ecc.), secondo le

modalità previste dagli articoli da 8 a 19 del Regolamento AE e relativi piani didattici.

Art. 8 - Corsi Sezionali di Escursionismo

La SSE cura l'organizzazione dei corsi Sezionali di Escursionismo Base, Avanzato ed Invernale a favore dei Soci, in base ai piani didattici pubblicati sul Quaderno n. 2 dell'Escursionismo e successive modificazioni.

Art. 9 - Programmazione annuale dei corsi e scadenziario

7. entro 31 gennaio di ogni anno la Sezione incarica la SSE di sviluppare le attività formative inserite nel programma sezionale ed approvate dal CD;
8. almeno 60 giorni prima della data di inizio di ogni corso le SSE inviano alla SRE i programmi dettagliati, comprensivi di piano finanziario (all.3);
9. la SRE verifica la conformità didattica dei programmi presentati, esprime il proprio parere all' OTPO e propone i nominativi disponibili per l'ispezione per i corsi ASE. L' OTPO rilascia nulla osta almeno 30 giorni prima della data di inizio del corso e nomina un ispettore tra quelli proposti dalla SRE;
10. I corsi ed aggiornamenti programmati devono essere portati a conoscenza di tutte le Sezioni almeno trenta giorni prima della chiusura delle iscrizioni anche attraverso i media del CAI.
11. alla fine di ciascun corso il Direttore invia alla Sezione ed all'OTPO una relazione finale. La relazione per il corso ASE sarà controfirmata dall' Ispettore, corredata dell' elenco dei nuovi ASE e del bilancio consuntivo. L'OTPO comunicherà l'esito del corso agli interessati ed aggiornerà il relativo albo;
12. entro il mese di gennaio di ogni anno il Direttore della SSE invia all' OTPO ed alla Sezione una relazione sull'attività relativa all'anno solare trascorso, corredata dal bilancio consuntivo di spesa.

Art. 10 - Mezzi finanziari

La SSE è finanziata dalle quote di partecipazione ai corsi e dai contributi della Sezione . Qualsiasi altro finanziamento deve essere autorizzato dal CD della Sezione stessa.


Art. 11- Modifiche

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dal Consiglio Direttivo della Sezione anche su proposta della SSE.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto ed ai regolamenti sovraordinati

ORGANIZZAZIONE DELLA CEE



NORME DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO SPECIALISTICI DELLA CCE

(Approvate dalla CCE nella sua seduta del 23 aprile 2010)

1. Costituzione e scopi

I Gruppi di Lavoro Specialistici sono costituiti dalla CCE a livello centrale o dagli OTPO a livello regionale alle proprie dipendenze e nell'osservanza dei rispettivi regolamenti, per organizzare, promuovere ed uniformare le attività specialistiche dell'Escursionismo, approvate dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

In particolare contribuiscono con la loro competenza, all'elaborazione degli orientamenti tecnico specialistici e didattici che la CCE e le Scuole di Escursionismo devono deliberare per garantire la maggiore uniformità di comportamenti a livello nazionale e regionale e ne controllano la corretta applicazione.

2. Composizione

I Gruppi di Lavoro Specialistici Centrali e Regionali sono composti da 3 a 7 membri di comprovata esperienza e competenza tecnica di cui uno nominato quale referente rispettivamente dalla CCE o dagli OTPO e gli altri da loro scelti tra i nominativi proposti dalle sezioni in cui sia attivo un gruppo operativo nel settore specialistico. La CCE e gli OTPO devono attenersi ai criteri di scelta secondo le priorità di seguito elencate:

- massima competenza tecnica possibile nel settore specialistico
- possesso di una qualifica o titolo didattici dell'escursionismo riconosciuti dalla CCE
- massima rappresentatività territoriale possibile

L'unico criterio obbligatorio e tassativo è la competenza tecnica

3. Scadenza e rinnovo

I Gruppi di Lavoro Specialistici Centrali e Regionali hanno la stessa scadenza rispettivamente della CCE e degli OTPO e vengono rinnovati insieme con essi

4. Copertura dei costi

I costi dei Gruppi di Lavoro Specialistici Centrali e Regionali sono coperti rispettivamente dalla CCE o dagli OTPO. Le attività possono essere

finanziate anche in base a progetti esterni, purchè approvati dalla CCE e dal CC per i Gruppi di Lavoro (Coordinamenti) Specialistici Centrali o dagli OTPO e Gruppi Regionali per quelli Regionali.

5. Competenze

I Gruppi di Lavoro Specialistici Centrali e Regionali hanno la competenza di elaborare linee guida, proposte e progetti tecnici nel loro settore specialistico da sottoporre all'approvazione della CCE o degli OTPO e di controllarne l'attuazione rispettivamente a livello regionale e sezionale ed hanno l'obbligo di segnalare ai rispettivi organi di riferimento le eventuali anomalie riscontrate per le decisioni del caso. Comunque non hanno autonomia economico patrimoniale e non possono assumere impegni vincolanti verso l'esterno nel nome e per conto della CCE o degli OTPO e tanto meno del Club Alpino Italiano o dei suoi Gruppi Regionali a meno di non avere ricevuto da questi un esplicito mandato che definisca chiaramente azioni previste finalità e limiti.

6. Modalità di elaborazione ed approvazione delle proposte

L'elaborazione delle proposte è collegiale con criteri di maggioranza analoghi a quelli previsti per CCE ed OTPO. L'approvazione delle proposte compete a CCE per il livello centrale ed OTPO per quello regionale, in seduta congiunta con i rispettivi Gruppi di Lavoro.



La collana dei quaderni di escursionismo:

- Nr 1 SENTIERI – Pianificazione, segnaletica e manutenzione 3ª edizione 2004
- Nr 2 CORSI di escursionismo
- Nr 3 PSICOLOGIA di gruppo
- Nr 4 ALBO degli Accompagnatori di escursionismo
- Nr 5 REGOLAMENTO degli accompagnatori e piani didattici dei corsi
- Nr 5 REGOLAMENTO degli accompagnatori dell'escursionismo
e piani didattici dei corsi ASE-AE-ANE-AC-ASS (nuova edizione 2010)
- Nr 6 NODI e manovre di corda per l'escursionismo
- Nr 7 MANUALE dell'Accompagnatore in ambiente innevato
- Nr 8 PROTOCOLLO del sistema informativo sentieri - protsis
- Nr 9 MANUALE dell'uso del WEB GIS SIWGREI
- Nr 10 MANUALE di rilievo con il GPS - Global Positioning System

CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale
Commissione Centrale per l'Escursionismo
Via Petrella 19 - 20124 Milano
tel. 02.2057231 - fax 02.205723201
www.cai.it